

PERSONALE

Gli enti locali nel D.L. n. 244/2016, il c.d. Milleproroghe

Vengono riportate le principali disposizioni nel D.L. del 30 dicembre 2016, n. 244 "Proroga e definizione di termini" (il c.d. Milleproroghe) riguardanti gli enti locali.

Articolo	Le disposizioni in sintesi
Articolo 1 comma 1	Si dispone la proroga al 31 dicembre 2017 della validità delle graduatorie approvate dopo l'entrata in vigore del D.L. n. 101/2013, cioè dopo l'estate del 2013, ferma restando la loro vigenza fino alla completa assunzione dei vincitori.
Articolo 1 comma 3	Le amministrazioni provinciali e le città metropolitane possono prorogare fino al 31 dicembre 2017 le assunzioni a tempo determinato ed il conferimento di incarichi di cococo per le esigenze connesse alla continuità dei servizi. Tali possibilità sono utilizzabili nel rispetto dei vincoli della finanza pubblica e della spesa del personale.
Articolo 1 comma 8	Si dispone la proroga fino al 31 dicembre 2017 della possibilità per le amministrazioni pubbliche di conferire incarichi di collaborazione coordinata e continuativa.
Articolo 1 comma 9	Le amministrazioni provinciali e le città metropolitane possono effettuare assunzioni a tempo determinato per garantire la continuità dei servizi dei centri per il lavoro; non è necessario che esse abbiano rispettato i vincoli di finanza pubblica nel 2016.
Articolo 1 comma 13	Gli enti locali delle Regioni a statuto speciale possono disporre fino al 31 dicembre 2017 la proroga dei rapporti dei lavoratori subordinati precari, anche in caso di mancato rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di tetto di spesa del personale e di enti che hanno dichiarato il dissesto.
Articolo 3 comma 3	Il pagamento delle pensioni continua ad essere effettuato il primo giorno bancario di ogni mese e dal 2018 tale termine passa al secondo giorno bancario del mese.
Articolo 5 comma 4	La mancata adozione del bilancio preventivo e/o la mancata adozione delle misure di riequilibrio è sanzionata con lo scioglimento del Consiglio, nel rispetto delle procedure dettate dalla normativa, con riferimento in particolare alla segnalazione della inadempienza.
Articolo 5 comma 6	Sono ulteriormente spostati al 31 dicembre del 2017 i termini entro cui i piccoli Comuni devono dare corso alla gestione associata della funzioni fondamentali.
Articolo 5 comma 10	Anche per l'anno 2017 sono confermate le disposizioni sulla ripartizione del fondo sperimentale di riequilibrio per le Province.
Articolo 5 comma 11	Il termine per l'adozione del bilancio 2017 da parte dei Comuni è spostato al 31 marzo, dopo che la legge di bilancio del 2017 lo aveva fissato al 28 febbraio.
Articolo 6 comma 8	Il termine delle concessioni per il commercio su aree pubbliche è prorogato al 31 dicembre del 2017.
Articolo 13 comma 1	Prorogato per tutto il 2017 il vincolo alla riduzione del 10% dei compensi erogati alla data del 30 aprile 2010 ai componenti gli organismi delle P.A., vincolo che ricordiamo essere stato introdotto dal D.L. n. 78/2010.
Articolo 13 comma 3	Non si applicano anche per il 2017 gli adeguamenti Istat ai canoni per le locazioni delle P.A..
Articolo 13 comma 4	Le disposizioni del D.L. n. 193/2016 in materia di pagamenti fiscali alle PA si applicano a partire dal mese di luglio del 2017.

Fonte: Personale enti locali del 05/01/2017

Autore: Arturo Bianco